



Stefano Bergagnin

MANUALE DUVRI

**CORRETTA REDAZIONE E APPLICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 106/2009
AZIENDE PRIVATE - ENTI PUBBLICI**

**ESEMPI PRATICI DI DUVRI,
MODULISTICA E BANCA DATI NORMATIVA**

CD-ROM ALLEGATO



GRAFILL

Stefano Bergagnin
MANUALE DUVRI

ISBN 13 978-88-8207-407-4
EAN 9 788882 074074

Professione Sicurezza, 18
Prima edizione, novembre 2010

Manuale DUVRI / Stefano Bergagnin. – Palermo : Grafill, 2010.
(Professione Sicurezza ; 18)
ISBN 978-88-8207-407-4
1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. SBN Pal0230272
363.116 CDD-22
CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Professione Sicurezza, collana diretta da Vincenzo Mainardi

Finito di stampare nel mese di novembre 2010
presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	7
1. I RUOLI DELLE PRINCIPALI FIGURE NEI CONTRATTI D'APPALTO	"	9
1.1. Le definizioni di contratto d'appalto, contratto d'opera e somministrazione	"	9
1.2. I soggetti coinvolti nella gestione dei contratti	"	11
1.3. Il Committente	"	13
1.4. Il Dirigente e il Preposto	"	16
1.5. Il responsabile dei lavori	"	17
1.6. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione	"	18
1.7. Il medico competente	"	19
1.8. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici	"	20
1.9. I lavoratori autonomi	"	21
1.10. I lavoratori	"	22
2. IL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 26 RISPETTO ALLA NORMATIVA CANTIERI	"	28
2.1. Quando all'appalto si deve applicare la "normativa cantieri"	"	28
2.2. Quando si applicano le disposizioni dell'articolo 26	"	30
2.3. Cenni sulla normativa dei contratti d'appalto pubblici	"	31
2.4. Come si applica la normativa nei contratti d'appalto privati	"	33
2.5. Chiarimenti sul concetto di "responsabilità giuridica del luogo di lavoro"	"	35
3. MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO	"	38
3.1. Le funzioni aziendali che partecipano al processo di progettazione della sicurezza	"	38
3.2. Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell'appalto	"	40
3.3. Gli obblighi del Committente prima parte: la verifica dell'idoneità	"	41
3.4. Gli obblighi del Committente seconda parte: le informazioni per l'appaltatore	"	48

3.5.	Impostazione della cooperazione e del coordinamento; il corretto approccio con l'appaltatore	p.	52
3.6.	I casi atipici: quando è l'appaltatore a proporre e indirizzare la gestione	"	56
3.7.	Analisi dei casi in cui la redazione del DUVRI non è obbligatoria	"	61
3.8.	L'attività di cooperazione e coordinamento nei casi non soggetti a DUVRI	"	63
3.9.	Come comportarsi con i visitatori	"	68
4.	LA REDAZIONE DEL DUVRI	"	70
4.1.	I contenuti del documento	"	70
4.2.	Definizione delle aree interessate dall'intervento oggetto dell'appalto	"	72
4.3.	L'identificazione dei percorsi per raggiungere le aree di lavoro	"	75
4.4.	L'individuazione dei rischi preesistenti all'intervento dell'appaltatore	"	77
4.5.	Le misure di prevenzione e protezione aziendali.....	"	78
4.6.	Definizione delle regole di comportamento per gli appaltatori	"	80
4.7.	Analisi dei potenziali rischi interferenziali	"	82
4.8.	Scelta delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali	"	84
4.9.	Il caso specifico di non coincidenza tra committente e datore di lavoro	"	87
4.10.	Compiti delle figure addette al controllo del rispetto delle misure di sicurezza	"	89
5.	I COSTI DELLA SICUREZZA	"	92
5.1.	Il contratto d'appalto e la definizione dei costi.....	"	92
5.2.	Quali costi della sicurezza stimare	"	93
5.3.	Le tipologie di costi interferenziali della sicurezza più ricorrenti	"	95
5.4.	Come evidenziare l'eventuale assenza di costi interferenziali	"	97
6.	REDAZIONE DEL DUVRI SE IL COMMITTENTE NON COINCIDE CON IL SOGGETTO PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO	"	100
6.1.	Come il committente del contratto redige la prima versione del DUVRI	"	100
6.2.	L'integrazione del DUVRI da parte del soggetto presso il quale si svolgono i lavori.....	"	103
6.3.	La fase operativa di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore	"	104
6.4.	La redazione della versione finale del DUVRI.....	"	106

7. LE SANZIONI	p. 109
7.1. Le sanzioni per il committente	" 109
7.2. Le sanzioni per il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.....	" 111
7.3. Le sanzioni per il lavoratore autonomo.....	" 112
7.4. Le sanzioni per il lavoratore.....	" 113
8. ALCUNI ESEMPI PRATICI DI DUVRI	" 114
8.1. Committente piccola-media azienda	
– Appaltatore azienda servizi logistici	" 114
8.2. Committente piccola-media azienda	
– Appaltatore agenzia di pulizie	" 140
8.3. Committente pubblico – Appaltatore impresa impiantistica	" 163
8.4. Allegati del DUVRI.....	" 184
9. RIFERIMENTI NORMATIVI AI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	" 188
PARTE PRIMA	" 188
Testo integrale dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106	" 188
PARTE SECONDA	" 191
Estratto di tutti gli altri articoli e allegati del Testo Unico in cui si fanno precisi riferimenti a contratti d'appalto, appalti, appaltatori e lavoratori autonomi in regime di contratto d'opera.	" 191
10. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL SOFTWARE	" 195
10.1. I contenuti del CD-ROM allegato	" 195
10.2. Requisiti minimi hardware e software	" 195
10.3. Richiesta della password utente	" 195
10.4. Installazione per utenti Microsoft Windows	" 195
10.5. Installazione per utenti Macintosh	" 196
10.6. Procedura per la registrazione del software	" 196
10.7. Utilizzo del software in ambiente Microsoft Windows	" 197
10.8. Utilizzo del software in ambiente Macintosh	" 198

INDICE DELLA MODULISTICA

■ MODULO 1	
RICHIESTA DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A)	" 46

■ MODULO 2 RICHIESTA DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A) – PER IMPRESA APPALTATRICE	p.	46
■ MODULO 3 RICHIESTA DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 1, LETTERA A) – PER LAVORATORE AUTONOMO	”	47
■ CHECK-LIST PER VERIFICA DELLA SICUREZZA PRESSO I COMMITTENTI	”	58
■ MODULO 4 VERBALE DI RIUNIONE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE	”	66
■ MODULO 5 VERBALE DI SOPRALLUOGO TRA COMMITTENTE E APPALTATORE	”	67

INTRODUZIONE

Ogni contratto presuppone, dalle prime fasi di programmazione fino alla sua completa esecuzione, il coinvolgimento di funzioni e ruoli aziendali diversi, sia nell'ambito dell'organizzazione del committente che nel soggetto esecutore.

Tra le problematiche insite in tale rapporto rivestono notevole importanza anche gli aspetti riguardanti la **sicurezza** e la salute nei luoghi di lavoro in cui si espleta il contratto.

Negli ultimi anni le statistiche ufficiali hanno rilevato un preoccupante aumento dei casi di infortunio occorsi in occasione di situazioni lavorative promiscue, dove con questo termine si intendono quelle attività che si svolgono in presenza di lavoratori alle dipendenze di più datori di lavoro.

Il legislatore italiano, che già nel recepimento della direttiva 391/89/CEE avvenuto con il D.Lgs. n. 626/1994 aveva previsto lo specifico articolo 7 in materia di contratti d'appalto, ha successivamente dedicato una costante attenzione all'argomento prevedendo importanti modifiche, come quella prevista dalla Legge n. 296/2006, e soprattutto dalla Legge n. 123/2007 che ha introdotto finalmente l'obbligo documentale di redazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (d'ora in poi TESTO UNICO) ha confermato le disposizioni delle precedenti norme, introducendo ulteriori elementi nel corpo normativo di precedente definizione.

Nel presente volume si provvederà ad analizzare nel dettaglio l'insieme di queste regole, con la finalità di guidare il lettore nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal TESTO UNICO, seguendo un processo che inizia dalla programmazione degli adempimenti legati al contratto, dalle informazioni per gli appaltatori alla verifica di idoneità di questi, per arrivare al controllo della corretta esecuzione dello stesso passando per la redazione dei documenti necessari per la gestione dei rischi interferenti.

Durante ognuna di queste fasi verrà dedicata particolare attenzione a tutte le figure che vengono coinvolte nell'esecuzione del contratto d'appalto definendone il ruolo e la responsabilità.

Il manuale si completa infine con alcuni esempi relativi a contratti di appalto tra i più comuni presenti negli ambienti di lavoro.

CAPITOLO 1

I RUOLI DELLE PRINCIPALI FIGURE NEI CONTRATTI D'APPALTO

▼ 1.1. Le definizioni di contratto d'appalto, contratto d'opera e somministrazione

L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riguarda specificatamente il tema del contratto d'appalto, contratto d'opera e somministrazione. Come altri argomenti di carattere generale troviamo questo articolo nel Titolo I del Testo Unico che contiene i “*Principi Comuni*” riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, quindi quelle norme e disposizioni che si rivolgono all'insieme di tutte le aziende, enti e società e ai loro lavoratori.

Lo stesso decreto dedica l'intero Titolo IV ai “*Cantieri mobili e temporanei*”, luoghi di lavoro dove ogni attività si sviluppa secondo specifici contratti tra la parte committente e gli appaltatori o i lavoratori autonomi, quali soggetti obbligati all'esecuzione della prestazione. Nel successivo capitolo 2 verrà meglio definito il confine tra i campi d'applicazione dei due diversi ambiti normativi, entrambi caratterizzati dalla promiscuità, nello stesso ambiente di lavoro, di più soggetti non appartenenti alla stessa organizzazione.

Nella tabella seguente viene riassunto lo schema generale del Testo Unico.

Titolo	Argomento	Allegati
I	Principi comuni (artt. 1-61) – articolo 26 “Obblighi connessi con i contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione”	I-III
II	Luoghi di lavoro – (artt. 62-68)	IV
III	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche) – (artt. 69-87)	V-IX
IV	Cantieri temporanei o mobili – (artt. 88-160)	X-XXIII
V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – (artt. 161-166)	XXIV-XXXII
VI	Movimentazione manuale dei carichi – (artt. 167-171)	XXXIII
VII	Attrezzature munite di videoterminali – (artt. 172-179)	XXXIV
VIII	Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) – (artt. 180-220)	XXXV-XXXVII
IX	Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) – (artt. 221-265)	XXXVIII-XLIII
X	Esposizione ad agenti biologici – (artt. 266-286)	XLIV-XLVIII
XI	Protezione da atmosfere esplosive – (artt. 287-297)	XLIX-LI
XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale – (artt. 239-303)	
XIII	Norme transitorie e finali – (artt. 304-306)	

Il presente manuale si pone come utile strumento di approfondimento delle situazioni lavorative che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 26 e che sono riferite nella maggior parte dei casi ad ambiti industriali o artigianali o commerciali che si differenziano nettamente dall'ambiente "cantiere". La tipica situazione in cui vanno in opera i contratti riferibili all'articolo 26, è caratterizzata dall'ingresso di imprese, società o lavoratori autonomi che svolgono prestazioni specifiche, ad esempio manutenzioni, servizi, installazioni, ecc., in un luogo di lavoro attivo che fa capo ad un'azienda committente.

Il legislatore ha definito, tramite l'articolo 26, specifici adempimenti da attuare a tutela del personale durante le attività promiscue perché l'incidenza degli infortuni relativi a queste situazioni purtroppo permane elevata da parecchi anni. Le statistiche ufficiali¹ relative al periodo 2005-2008 ci confermano che la percentuale di infortuni mortali che si verificano in situazioni che rientrano nel campo di applicazione degli appalti e dei contratti d'opera supera il 40%. Senza dubbio buona parte dell'incidenza di questo macrodato è attribuibile all'ambiente "cantiere" come definito dal Titolo IV del Testo Unico, ma in questa percentuale rientrano anche tutte le altre situazioni (manutenzioni, attività di servizio alle aziende, installazioni e riparazioni, ecc.) non classificabili come "cantieri" in senso classico, ma che comportano la presenza di più soggetti facenti riferimento a organizzazioni diverse.

Il legislatore ha voluto dedicare l'importanza a tutte le situazioni cosiddette promiscue che non rientrano nella "normativa cantieri", attribuendo proprio all'articolo 26 la funzione di dettare le regole e gli obblighi fondamentali per garantire anche in questi casi un elevato livello di sicurezza per i lavoratori.

Chiariamo allora, prima di iniziare a considerare nel dettaglio ruoli e funzioni dei protagonisti dell'appalto, il concetto di contratto attingendo alle definizioni che ci fornisce il nostro ordinamento, facendo riferimento in particolare al Codice Civile.

Secondo l'articolo 1655 del Codice Civile il **contratto d'appalto** è il "contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

Il **contratto d'opera** è invece definito all'articolo 2222 del Codice Civile come "il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Il contratto d'opera è caratterizzato dalla presenza di lavoro prevalentemente proprio, eseguito pertanto dalla stessa persona obbligata. Secondo la giurisprudenza la distinzione si basa in sostanza sulle dimensioni dell'impresa dell'obbligato, per cui se questa è dotata di vasta organizzazione di mezzi, per esempio nel caso di società commerciali, ci si trova in regime di contratto d'appalto; se invece l'obbligato, per esempio un artigiano, non dispone di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, si applica la disciplina del contratto d'opera.

La definizione di **subappalto** la troviamo all'articolo 1656 del Codice Civile: "contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizza-

¹ Cfr. Atti del convegno nazionale ISPESL-INAIL "Il Sistema di Sorveglianza Nazionale degli infortuni mortali sul lavoro" – Roma 2 dicembre 2009.

zione”. La normativa prevede infatti che l'appaltatore possa affidare in subappalto l'esecuzione dell'opera ma soltanto previa autorizzazione del committente. L'appalto è infatti un contratto fondato sull'*intuitus* personale, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato (l'appaltatore) con altro soggetto (subappaltatore).

A volte nella realtà questa procedura purtroppo non viene rispettata e spesso il committente si accorge soltanto casualmente dell'ingresso all'interno del proprio luogo di lavoro di soggetti terzi che operano per conto dell'appaltatore. Come vedremo in seguito, questi episodi generano notevoli criticità nella gestione della sicurezza poiché la normativa dispone, per mezzo dell'articolo 26 del Testo Unico, una serie di obblighi preliminari e organizzativi a carico del committente che, non essendo a conoscenza della presenza dei subappaltatori, non può attivarsi per adempiere a quanto previsto dalla norma.

Secondo quanto definito dal Codice Civile, in questo caso all'articolo 1559, il **contratto di somministrazione**, indicato anche con la denominazione di contratto di fornitura, è il contratto con cui una parte (il *somministrante*) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (il *somministrato*), prestazioni periodiche o continuative di cose. Questa tipologia di contratto è fortemente caratterizzata dall'aspetto della durata in quanto l'esecuzione delle prestazioni non è istantanea, come nel caso della vendita o delle consegne ripartite, ma è periodica o continuativa, dovendo soddisfare il duraturo bisogno del somministrato di disporre della materia prima indispensabile per lo svolgimento della sua attività e quindi non è esauribile *uno actu*.

Tipici esempi di contratto di somministrazione sono la fornitura di servizi come acqua, gas, energia elettrica, telefonia.

Non si deve confondere questo caso con il contratto di somministrazione di lavoro, istituito regolato nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 decreto attuativo della cosiddetta Legge “Biagi” (Legge n. 30/2003), che riguarda invece una situazione ben diversa non considerata nell'articolo 26 dal Testo Unico ma citata in altre occasioni come per esempio all'articolo 3 comma 5 dove è previsto che:

“Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore”.

Come risulta evidente dal testo citato, nel caso di somministrazione di lavoro gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul datore di lavoro utilizzatore di questa tipologia di manodopera, e pertanto non si prevede in questi casi l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 quali ad esempio le verifiche d'idoneità e la redazione del DUVRI.

▼ 1.2. I soggetti coinvolti nella gestione dei contratti

La gestione di ogni contratto avviene tramite persone e lavoratori che all'interno dell'azienda spesso si occupano di aspetti completamente diversi, da quelli prettamente amministrativi alle modalità operative dell'esecuzione, e alle attività di controllo di questa. Le competenze di questi soggetti sono molto diverse e pertanto è opportuno individuare quali sono i rispettivi ruoli e competenze.

La persona che all'interno dell'organizzazione Committente si occupa per primo del rapporto con l'appaltatore, che in seguito sarà regolato con il contratto vero e proprio, solitamente non coincide con alcuna delle figure che operano all'interno dell'organizzazione della sicurezza con funzioni specifiche in merito ad essa. Il **soggetto che ha il primo approccio contrattuale** appartiene spesso al settore amministrativo o all'ufficio acquisti, oppure potrebbe essere una qualsiasi figura intermedia che ha necessità di attivare un servizio o una fornitura o un intervento specifico all'interno del proprio reparto o dell'area di cui è responsabile. In alcuni casi, specialmente nelle imprese di dimensioni più piccole, potrebbe essere direttamente il datore lavoro ad attivare e a mantenere i contatti con gli appaltatori. I soggetti indicati pur essendo, secondo i disposti del Testo Unico, destinatari di informazione e formazione in merito alla sicurezza e salute sul lavoro, spesso non risultano specificatamente edotti in merito alla gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e in particolare in riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nella pratica, se l'azienda non promuove un'adeguata sensibilizzazione di queste persone in merito agli aspetti riguardanti la sicurezza che accompagnano il contratto, le stesse tenderanno a disinteressarsene ritenendo il più delle volte il "problema sicurezza" un aspetto di cui si deve occupare esclusivamente il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP) o il datore di lavoro stesso. Questo nefasto scenario rischia di condizionare negativamente la gestione della sicurezza dell'appalto fin dalle prime fasi, precedenti la vera e propria prestazione da parte dell'appaltatore, che sono molto importanti per verificare le capacità e l'idoneità dei soggetti esterni che interverranno all'interno dell'azienda e per programmare correttamente la messa in opera delle necessarie misure di prevenzione e protezione durante le probabili interferenze.

Per ovviare a questa prima importante criticità, la carenza di conoscenze relative alla sicurezza delle figure aziendali che per prime gestiscono il contratto, è opportuno provvedere ad una mirata azione di informazione e formazione incentrata sui contenuti dell'articolo 26 e sugli obblighi che gravano sul committente in merito all'applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Questo passaggio risulta quasi obbligatorio per centrare gli obiettivi di sicurezza imposti dal Testo Unico e si integra nel più complesso processo di acquisizione delle "*conoscenze sulla sicurezza*" che coinvolge anche quelle figure che solitamente, in relazione alla funzione svolta (spesso di natura amministrativa o prettamente tecnica), non vengono ritenute essenziali per la corretta gestione del contratto.

Nei capitoli successivi vedremo come si potrà procedere per attivare e ottenere una collaborazione proficua anche da parte di questi soggetti, prevedendone un coinvolgimento diretto su questi temi, per esempio in occasione dell'attività di somministrazione dell'informazione e formazione dei preposti o durante le riunioni periodiche previste dall'articolo 35 dello stesso Testo Unico.

Nei prossimi paragrafi ci occuperemo degli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nell'ambito dei contratti. Analizzeremo le figure del datore di lavoro committente, che sarà come al solito investito dei principali obblighi definiti dalla legge, dei dirigenti e dei preposti, che nell'ambito delle proprie competenze hanno funzione di vigilanza e controllo della sicurezza, del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che anche in questo caso specifico si dovrà attivare quale supporto operativo del DDL nell'attivare le procedure necessarie per la tutela della sicurezza dei lavoratori, dei

datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che dovranno rispettare le regole sulla sicurezza promosse dal committente in relazione alla realizzazione dell'oggetto dell'appalto, e infine dei lavoratori su cui grava l'onere di effettuare gli interventi in senso operativo rispettando sempre e comunque le disposizioni di prevenzione e protezione pianificate.

▼ 1.3. Il Committente

Analizziamo ora quali sono le funzioni e le responsabilità in capo al principale protagonista della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente, inteso in questo caso come Datore Di Lavoro (DDL) della società committente che stipula il contratto con l'impresa, l'azienda o il lavoratore autonomo, parte obbligata a compiere il lavoro, il servizio o la prestazione, a fronte di un corrispettivo.

La definizione di datore di lavoro che troviamo nel Testo Unico all'articolo 2 comma 1 lettera *b*) è la seguente:

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”.

Nello specifico dell'articolo 26 *“Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione”* fin dal comma 1 il legislatore ha indicato il committente proprio come datore di lavoro e pertanto nella trattazione che seguirà sarà considerato nella sua doppia veste, quella di datore di lavoro in riferimento agli obblighi verso i propri dipendenti e quella di committente in riferimento agli obblighi derivanti dal contratto.

Dovremo considerare, nell'ambito dell'appalto o del contratto d'opera, anche le figure dei datori di lavoro delle imprese e società esterne, anch'esse destinatarie della norma, ma ce ne occuperemo specificatamente nel paragrafo 1.7.

Il DDL committente ha il compito e la responsabilità di organizzare e mettere in atto tutte le attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro di cui lo stesso committente ha la disponibilità giuridica.

La normativa vigente prevede che all'interno di questi luoghi di lavoro il DDL garantisca la tutela dei lavoratori che operano nell'ambito dell'organizzazione di cui è responsabile. Non ci si riferisce soltanto ai lavoratori dipendenti, essendo ormai superato il concetto di equivalenza lavoratore = dipendente, ma si deve comprendere anche tutti gli **addetti** che svolgono la propria attività nell'ambito di tipologie contrattuali diverse, come quelle previste per esempio dalla Legge “Biagi” e dai successivi decreti applicativi.

Queste garanzie di tutela non devono essere applicate soltanto nell'esercizio della normale attività svolta all'interno dell'azienda ma anche durante gli interventi degli appaltatori, cioè quando i luoghi di lavoro che per il personale del committente sono abituali divengono teatro delle attività dei lavoratori esterni. Spesso è proprio la situazione promiscua, determinata dalla compresenza dei lavoratori della committenza e degli appaltatori, che genera i cosiddetti rischi di interferenza o che più semplicemente può portare ad un aumento dell'entità dei rischi già presenti negli stessi ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro committente ha, in senso lato, la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro in cui viene eseguito l'intervento dell'appaltatore o del prestatore d'opera, e pertanto le azioni di tutela si devono estendere anche a soggetti diversi dai lavoratori che abitualmente prestano la propria attività all'interno dell'azienda. Si tratta degli addetti che operano per conto degli **appaltatori** e degli eventuali **subappaltatori** o dei **lavoratori autonomi**, cioè il personale che svolge gli interventi previsti dal contratto che li obbliga verso il committente.

Questi lavoratori, ad eccezione naturalmente del lavoratore autonomo, svolgono la propria attività per un datore di lavoro che ha l'obbligo di tutelarli nei confronti dei rischi connessi alle mansioni svolte, e che per questo risulta il principale destinatario delle disposizioni di legge riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Tuttavia la normativa impone obblighi precisi in capo al committente anche nei riguardi delle imprese e società esterne e dei lavoratori autonomi, in piena sintonia con gli obiettivi del Testo Unico che consistono nella garanzia della salute e sicurezza di **tutti** i lavoratori, da **tutti** i rischi presenti in **tutti** gli ambienti di lavoro.

Nel comma 1 dell'articolo 26 si trova il riferimento all'obbligo di fornire alle imprese e ai lavoratori esterni "*dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza*", uno dei primi adempimenti che il committente deve effettuare. Altri ne sono previsti all'interno dello stesso articolo 26.

Tratteremo approfonditamente questi temi nei successivi capitoli 3 e 4.

Altre figure, pur rientrando nel contesto di un contratto d'appalto o d'opera, vengono considerate dalla normativa diversamente rispetto ai lavoratori citati precedentemente. Anche per questi soggetti, i **fornitori** di merci e materiali e il personale esterno che fornisce "*servizi di natura intellettuale*", il datore di lavoro committente deve, all'interno dei propri luoghi di lavoro, garantire un'adeguata tutela dai rischi presenti, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione. Tuttavia, come vedremo in seguito, in questo caso gli obblighi a carico del datore di lavoro committente risultano semplificati.

Un'ultima considerazione la dedichiamo ad un'altra figura che spesso varca i confini dell'azienda entrando nei luoghi di lavoro non come lavoratore che presta la propria opera nell'ambito di un appalto o di un contratto d'opera o di somministrazione, ma più semplicemente nel ruolo di **visitatore**. A volte in azienda può accedere per esempio un cliente, o un potenziale cliente, al quale è stata data la possibilità di verificare personalmente come vengono effettuate le lavorazioni, o come si sviluppa il lay-out da cui nasce il prodotto finale, o più semplicemente per vedere e toccare con mano i manufatti che verranno immessi sul mercato. Accade inoltre che accedano anche i consulenti, come per esempio i tecnici che seguono alcuni aspetti specifici in qualità di professionisti, oppure i datori di lavoro di società di servizio; queste figure talvolta non accedono all'interno dell'area aziendale per fornire prestazioni immediate ma più semplicemente per raccogliere informazioni e in un secondo momento formulare proposte economiche che si potranno concretizzare in un contratto d'appalto o d'opera. Anche in questi casi il datore di lavoro committente ha l'obbligo di evitare che queste persone, all'interno di aree di cui ha la responsabilità giuridica, possano essere soggette a rischi per la loro salute e sicurezza, mettendo in atto misure di prevenzione e protezione, nonché di emergenza.

Riassumendo possiamo identificare con la seguente tabella l'elenco dei soggetti verso i quali si estendono gli obblighi del datore di lavoro committente in caso di contratto d'appalto, d'opera o somministrazione.

TABELLA 1.2. Soggetti che il datore di lavoro committente deve tutelare		
SOGGETTO	ATTIVITÀ SVOLTA	MOTIVAZIONE DELLA TUTELA
Addetti della società committente (dipendenti, lavoratori atipici, ecc.)	Operano abitualmente all'interno dei luoghi di lavoro della committente	La tutela della salute e sicurezza prevista durante le mansioni abituali va estesa e garantita anche durante lo svolgimento delle lavorazioni previste dal contratto, in relazione alle eventuali interferenze con il personale esterno
Addetti delle imprese e società esterne appaltatrici e subappaltatrici	Durante l'esecuzione del contratto svolgono la loro attività all'interno dei luoghi di lavoro di cui il committente ha la disponibilità giuridica	La tutela della salute e sicurezza va prevista e garantita durante lo svolgimento delle lavorazioni previste dal contratto all'interno dei luoghi di lavoro di cui il committente ha la responsabilità giuridica, in relazione alle eventuali interferenze con il personale del committente. Le stesse tutele non si estendono alle attività proprie e non interferenti
Lavoratori autonomi	Durante l'esecuzione del contratto svolgono la loro attività all'interno dei luoghi di lavoro di cui il committente ha la disponibilità giuridica.	La tutela della salute e sicurezza va prevista e garantita durante lo svolgimento delle lavorazioni previste dal contratto all'interno dei luoghi di lavoro di cui il committente ha la responsabilità giuridica, in relazione alle eventuali interferenze con il personale del committente. Le stesse tutele non si estendono alle attività proprie e non interferenti
Fornitori	Accedono all'interno dei luoghi di lavoro per la consegna di merci e materiali	Le attività di carico e scarico possono determinare eventuali interferenze con il personale dell'azienda. La tutela della salute e sicurezza di questi soggetti va comunque prevista in relazione alla possibilità che accedano ad aree, macchine, impianti, che comportano rischi per la loro salute e sicurezza; la stessa tutela va estesa alle potenziali situazioni di emergenza
Visitatori	Possono trovarsi presso la società committente in qualità di clienti, consulenti, ecc.	La tutela della salute e sicurezza va prevista anche per questi soggetti in relazione alla possibilità che possano accedere ad aree, macchine, impianti, che comportano rischi la loro salute e sicurezza; la stessa tutela va estesa alle potenziali situazioni di emergenza

Può accadere che il datore di lavoro in alcuni casi non coincida con il committente. Questa situazione è prevista specificatamente dal comma 3-ter dell'articolo 26 con un chiaro riferimento ai contratti stipulati con gli enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, il cosiddetto "Codice appalti", anche se lo stesso comma ha valenza più generale.

Riprendiamo a tale proposito la definizione di datore di lavoro, la cui prima parte è stata riportata all'inizio di questo paragrafo, che si completa come segue.

“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;”

La definizione ci conferma che nelle pubbliche amministrazioni l’individuazione del datore di lavoro risulta evidentemente più complicata rispetto alle aziende private, e proprio per questo motivo il legislatore ha previsto nel già citato comma 3-ter l’ipotesi di non coincidenza tra questi e la committenza, in relazione all’obbligo di redazione del DUVRI.

▼ 1.4. Il Dirigente e il Preposto

Queste figure sono presenti nelle organizzazioni degli enti, delle aziende e delle imprese. In genere il dirigente è un soggetto rintracciabile nell’organigramma di enti o aziende strutturate di dimensioni significative, ma spesso non presente in società di dimensioni ridotte. Il preposto invece è presente praticamente in tutti i luoghi di lavoro.

Le definizioni di questi soggetti proposte dal Testo Unico sono le seguenti:

- “*«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;*”;
- “*«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”.

Nella definizione di **dirigente** è evidente il riferimento alle funzioni direttive e organizzative dell’attività lavorativa, essendo soggetto dotato di elevata professionalità secondo quanto previsto anche dai principali contratti collettivi nazionali. Si tenga presente che il ruolo di questa figura sotto l’aspetto gerarchico è inferiore per importanza soltanto al datore di lavoro, come confermato anche dall’articolo 2095 del codice civile che prevede le categorie di prestatori di lavoro secondo quest’ordine: *«i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai»*.

Altro compito che gli viene attribuito dalla normativa è quello di vigilare sull’attività lavorativa, compito che detiene in comune con il DDL.

L’attribuzione a questa figura del potere decisionale e di vigilanza, anche in riferimento alla sicurezza e salute sul lavoro, ha portato il legislatore a prevedere, per numerose tipologie di infrazioni, sanzioni di uguale entità per il dirigente e il DDL.

Quale sarà allora il ruolo del dirigente nell’ambito dei contratti d’appalto? Dobbiamo distinguere due diversi contesti, le aziende private e le pubbliche amministrazioni.

Nel primo caso nell’articolo 26 non ci sono riferimenti specifici a questa figura. Gli obblighi previsti dalla normativa riguardano sempre il DDL, sia in qualità di committen-

te sia in qualità di titolare dell'impresa appaltatrice o della società che somministra gli eventuali servizi.

Nel secondo caso invece il dirigente può coincidere con il datore di lavoro nel momento in cui al primo "*spettano poteri di gestione*", situazione piuttosto frequente in questi ambiti.

In tal caso il dirigente si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa in relazione agli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro nel contratto d'appalto definiti dall'articolo 26.

In entrambi i casi, privato e pubblico, considerando che comunque l'esecuzione di un contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, prevede fasi lavorative ben precise, il compito di vigilanza rimane in capo al dirigente nell'ambito delle proprie competenze. Un breve esempio: un dirigente responsabile di produzione in un'azienda privata promuove un contratto d'appalto all'interno dei reparti di sua competenza. È evidente che pur non essendo il destinatario diretto degli obblighi previsti dall'articolo 26 avrà il compito di vigilare sulle modalità di svolgimento dell'appalto stesso e sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza all'interno dei reparti di cui egli risulta responsabile.

Possiamo trarre spunto proprio da quest'ultimo esempio per introdurre la figura del **preposto**. Egli ha il compito attribuitogli dalla normativa di sovrintendere le attività lavorative garantendo "*l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori*" che nel caso specifico comporta una vigilanza costante del rispetto delle disposizioni aziendali relative all'esecuzione del contratto o di quanto espressamente indicato nel DUVRI.

Ricordiamo che hanno attribuzione di preposto soggetti come caposquadra, capoturno, caporeparto, capocantiere, responsabile produzione, responsabile magazzino, ecc.. Quindi in questo caso, nell'ambito delle proprie competenze, sia che appartenga all'azienda committente sia che operi per conto dell'impresa appaltatrice, il preposto avrà l'obbligo di vigilare sull'operato dei propri sottoposti. Ed è proprio questo il compito che le figure sopra indicate dovranno impegnarsi ad attuare. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione secondo la quale esiste anche il preposto di fatto, attribuendo questo ruolo a qualunque lavoratore abbia un ruolo di preminenza nei confronti di altri lavoratori colleghi.

In definitiva quindi la funzione del preposto consiste nel "*disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione*" come già nel lontano 1955 recitava l'articolo 4 del D.P.R. n. 547. Quest'obbligo si estende anche alle attività lavorative che si svolgono nell'ambito di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

▼ 1.5. Il responsabile dei lavori

Le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contemplano la presenza di questa figura esclusivamente nell'ambito degli appalti che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico, riguardante i cantieri mobili e temporanei, che per brevità indicheremo di seguito "*normativa cantieri*".

I compiti e gli obblighi di questo soggetto sono pertanto espressamente previsti, come per le altre figure contemplate nella "*normativa cantieri*" come i coordinatori per la sicu-

rezza, dallo stesso Titolo IV e nel presente manuale ce ne occuperemo nel successivo capitolo 2 in cui si analizzeranno gli ambiti applicativi ed i confini tra la “*normativa cantieri*” e la normativa contratti d’appalto.

Questa figura, come vedremo, ha un ruolo di primaria importanza nella gestione degli appalti che rientrano nella “*normativa cantieri*”, e non trova alcun parallelo nell’applicazione dell’articolo 26 il cui destinatario, come già ampiamente evidenziato in precedenza, rimane esclusivamente, per la parte della committenza, il datore di lavoro. Il DDL non sempre, o comunque raramente, si occupa personalmente della sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione che vanno applicate durante l’esecuzione delle lavorazioni previste dal contratto d’appalto. Pertanto riteniamo che sia opportuno definire, per una migliore gestione delle prestazioni dei soggetti obbligati a rendere la prestazione prevista dall’appalto, chi svolga all’interno dell’organizzazione della committenza un ruolo che come vedremo è molto simile a quello che deve svolgere il responsabile dei lavori nell’ambito del cantiere.

Negli appalti pubblici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e dal cosiddetto “*codice appalti*” D.Lgs. n. 163/2006, la figura del Responsabile dei Lavori coincide con il Responsabile Unico di Procedimento (RUP). Quest’ultima figura è presente sempre negli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi, a prescindere dal fatto che esso rientri nel campo di applicazione della “*normativa cantieri*”, diversamente dagli appalti nel settore privato dove non è prevista. Il compito del RUP consiste nel sovrintendere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto.

▼ 1.6. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione

La definizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è esplicitata nell’articolo 2 comma 1 del Testo Unico alla lettera *f*) come di seguito riportato:

“*«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*”.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi a cui si fa riferimento lo troviamo così definito alla lettera *l*) dello stesso comma: “*«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*”.

Dall’insieme di queste due definizioni si evincono alcuni aspetti importanti che caratterizzano il ruolo e la funzione di questa figura chiave dell’organizzazione della sicurezza.

In primo luogo c’è un riferimento importante a “*capacità e requisiti professionali*” specifici che questa persona deve possedere per potere svolgere l’incarico. Tali requisiti sono definiti nel Testo Unico all’articolo 32 e prevedono il possesso di:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- un attestato di frequenza e verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione articolati in 3 moduli (A, B, C) per un totale di ore che, in relazione alla tipologia dell’azienda, possono variare da 64 a 120.

Quindi questa persona deve avere, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una preparazione di buon livello opportunamente testata tramite un sistema di verifiche ufficiali. Ha il compito, in qualità di responsabile, di coordinare il servizio più importante in seno al-

l'azienda per la gestione della sicurezza sul lavoro, il servizio prevenzione e protezione, la cui attività si finalizza nella identificazione e valutazione dei rischi, e nella definizione, programmazione e organizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

Un terzo aspetto richiede importante attenzione. Nella definizione di questa figura c'è un fondamentale riferimento al fatto che l'RSPP risponde direttamente del suo operato al DDL e che quindi può essere considerato, in un ipotetico organigramma aziendale, in staff alla direzione. Purtroppo nella realtà questa collocazione non sempre viene rispettata degnamente all'interno dell'azienda per quelle che sono le funzioni e responsabilità ad essa attribuite. Il ruolo del RSPP è infatti spesso sottovalutato e le iniziative da questi proposte vengono talvolta liquidate come non indispensabili e non prioritarie, soprattutto se caratterizzate dal coinvolgimento di altre figure aziendali.

La funzione del RSPP è una funzione prevalentemente consulenziale caratterizzata da aspetti principalmente organizzativi e propositivi verso il DDL dell'azienda in riferimento alle tematiche della salute e della sicurezza. Non sono rari i casi in cui invece all'interno dell'azienda si ritenga che il RSPP abbia un ruolo completamente operativo e che debba essere il destinatario della sorveglianza diretta dei lavoratori per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni normative e aziendali riguardanti la sicurezza: è un atteggiamento errato perché queste funzioni devono essere esercitate direttamente dai diretti interessati, dai lavoratori stessi, ai preposti, ai dirigenti.

In relazione alla sicurezza nei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione quale ruolo svolge il RSPP? In realtà il Testo Unico attribuisce al RSPP soltanto compiti indicati all'articolo 33 ma non responsabilità dirette in relazione al contenuto dello stesso decreto. Tuttavia, come dimostrano le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in relazione a eventi colposi come gli infortuni sul lavoro, al RSPP può talvolta essere attribuita la responsabilità e la "colpa" del reato di lesioni colpose e omicidio colposo (articoli 590 e 591 del Codice Penale).

Nel testo dell'articolo 26 non troviamo mai riferimenti diretti alla figura del RSPP. Considerando però che tra i compiti del servizio prevenzione e protezione sono citati:

- l'individuazione dei rischi e delle misure di sicurezza;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione
- l'elaborazione di procedure di sicurezza,

e che tali misure, come vedremo meglio in seguito, devono essere garantite anche in relazione ai contratti d'appalto, non possiamo che evidenziare che il destinatario a supportare il DDL in questa attività deve essere proprio il RSPP.

In definitiva anche il RSPP avrà un ruolo attivo nella corretta gestione del contratto d'appalto e in quest'ottica è opportuno che fin dalle prime fasi organizzative egli si metta in relazione con il personale che, per conto delle imprese e dei lavoratori esterni all'azienda, si occupa dell'attivazione e della realizzazione degli interventi.

▼ 1.7. Il medico competente

Il medico competente è un ulteriore soggetto che supporta il datore di lavoro nell'attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, in questo caso contro i rischi per la salute presenti nei luoghi di lavoro. Se gli aspetti riguardanti la sicurezza vengono gestiti preva-

lentamente dal RSPP, di tutto ciò che riguarda la salute dei lavoratori che operano per conto del datore di lavoro si occupa il medico competente. Questa figura, che deve essere presente in tutte le aziende e imprese dove i rischi cui sono esposti i lavoratori comportano la sorveglianza sanitaria obbligatoria, viene così definita dal Testo Unico nell'articolo 2 comma 1 lettera h):

“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto:”.

Il medico competente ha pertanto requisiti formativi e professionali stabiliti dalla normativa stessa; egli collabora con il datore di lavoro in merito agli aspetti concernenti la salute dei lavoratori, sia occupandosi della sorveglianza sanitaria che programma ed effettua direttamente, ma anche, come esplicitamente previsto dall'articolo 25 del Testo Unico e dall'articolo 29 recante le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, fornendo il proprio supporto alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi in merito agli aspetti relativi alla salute dei lavoratori.

Anche nell'ambito di un contratto d'appalto o d'opera il contributo del medico competente in alcuni casi è fondamentale, per esempio in relazione all'eventuale impiego di agenti chimici che potrebbero comportare rischi per la salute dei lavoratori dell'azienda qualora esposti ad essi, oppure in relazione alla presenza, durante l'esecuzione delle lavorazioni interferenti, di agenti fisici come il rumore o le radiazioni ottiche. In queste situazioni è opportuno che il datore di lavoro committente, grazie anche al supporto del RSPP, si confronti con il medico competente per approfondire gli aspetti sopra evidenziati e programmare correttamente le azioni di prevenzione e protezione dei lavoratori.

▼ 1.8. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici

Per i datori di lavoro delle imprese esecutrici dell'appalto e somministratrici di attività e servizi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 26 rimangono valide molte considerazioni che abbiamo messo in luce nel paragrafo 1.3 relativo al DDL committente. In particolare in merito agli obblighi generali di sicurezza, ma anche in relazione alla collaborazione con lo stesso committente finalizzata, tramite la cooperazione e il coordinamento, alla messa in opera di tutte le misure di prevenzione e protezione della sicurezza necessarie.

I due aspetti appena evidenziati, l'obbligo generale di sicurezza verso i propri addetti e l'obbligo di partecipare all'obiettivo di sicurezza previsto nell'esecuzione del contratto presso il committente hanno caratteristiche ben precise.

Per quanto riguarda il primo è evidente il riferimento presente nello stesso articolo 26 al comma 3 in cui è evidenziato che l'unico responsabile della tutela dai rischi specifici dell'impresa esecutrice, che non derivano dalle eventuali interferenze con l'attività del committente, rimane esclusivamente il datore di lavoro della stessa impresa esecutrice o somministratrice. In altre parole il DDL rimane sempre e comunque responsabile della sicurezza dei propri addetti anche quando questi operano al di fuori della sede aziendale, presso i luoghi di lavoro dei clienti.